



PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  
COMITATO REGIONALE DELLA CALABRIA  
VIA P. ROSSI 15 - 87100 COSENZA

*Proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Disciplina regionale in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi”.*

## ARTICOLATO

### Art. 1

La presente legge, in parziale attuazione delle disposizioni nazionali e delle norme comunitarie, disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi nel territorio regionale della Calabria, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:

- a) organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via obbligatoria il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali;
- b) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
- c) abbattere la movimentazione dei rifiuti verso impianti inappropriati, trattandoli nelle strutture prossime al luogo di produzione, utilizzando metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente;
- d) determinare l’azzeramento dello smaltimento indifferenziato;
- e) favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione;
- f) favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

### Art. 2

A far data dall’approvazione della presente legge è vietata la costruzione sul territorio della regione Calabria di qualsiasi impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi non differenziati. In particolare è vietata:

- a) la costruzione di impianti di combustione dei rifiuti, ancorchè pretrattati;
- b) la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti finalizzati alla produzione di combustibile da rifiuti;
- c) l’ampliamento degli impianti di cui ai precedenti punti “a” e “b”, già esistenti.

### Art. 3

Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta Regionale della Calabria approva il “Disciplinare per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati non Pericolosi”, nel seguito denominato “disciplinare”.

Il disciplinare conterrà:

- a) l’elenco minimo delle frazioni in cui dovranno essere differenziati i rifiuti
- b) le indicazioni delle attrezzature e degli impianti da utilizzare per la raccolta differenziata
- c) le indicazioni sulle risorse umane utilizzabili per l’implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta
- d) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta
- e) l’individuazione dei soggetti cui conferire la materia prima secondaria

- f) i massimali di costo per abitante degli oneri necessari per l'implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta

#### Art. 4

Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge è fatto obbligo ai comuni della Calabria, anche in forma associata, di presentare alla provincia di competenza il progetto per l'attuazione sul proprio territorio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi.

Il progetto di cui al comma che precede dovrà essere redatto conformemente al disciplinare di cui all'art. 3 della presente legge.

Entro 15 giorni dalla presentazione di ciascuno dei progetti di cui al comma 1 ogni provincia ne verificherà la rispondenza al disciplinare ed alle vigenti disposizioni di legge e chiederà al presentatore, ove necessario, l'introduzione degli opportuni correttivi e modifiche.

La procedura di approvazione definitiva dei progetti dovrà comunque concludersi entro 30 giorni dalla presentazione con la restituzione ai comuni, muniti delle autorizzazioni di rito. Nei 30 giorni successivi i comuni avvieranno la raccolta differenziata porta a porta secondo quanto prescritto nei relativi progetti.

A decorrere dal 180esimo giorno dall'approvazione della presente legge è fatto divieto su tutto il territorio regionale di raccogliere e smaltire i rifiuti indifferenziati.

#### Art. 5

A decorrere dall'annualità 2012, le risorse annualmente stanziare dalla regione ai sensi della L.R. 31/10/1987 n° 24 e s.m.i. in favore dei comuni sono integralmente destinate al finanziamento di tutto quanto occorre per l'implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi. Allo stesso scopo sono destinati i fondi comunitari e nazionali disponibili in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il vincolo di cui al comma che precede è valevole fino a concorrenza della totalità della spesa occorrente per l'implementazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi su tutto il territorio regionale.

Le competenze della regione relative alla gestione dei contributi ai comuni, di cui al presente articolo, sono attribuite alle province.

#### Art. 6

Nei confronti dei comuni inadempienti ai sensi e nei termini degli articoli che precedono, la Giunta Regionale adotta i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad acta che provvede a tutto quanto previsto dalla presente legge nelle veci del comune inadempiente. I costi della gestione commissariale sono a carico del comune interessato.